

TI_GERICHTE 15.2002.156 vom 14. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.156

FR: TI_GERICHTE 15.2002.156 du 14 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2002.156 del 14 gennaio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

E. 2

Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy , Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta , Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

E. 3

La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta , op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).

E. 4

Nel caso di specie la segnalante ha censurato l'operato dell'UEF di Locarno nell'ambito delle citate procedure esecutive promosse nei suoi confronti dall'avv. _____ e dal dr. _____ per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe riconsegnato le chiavi ai creditori dopo l'estinzione di tutte le esecuzioni. Tale circostanza avrebbe impedito alla debitrice di ritornare in possesso dei propri beni, già oggetto del diritto di ritenzione.

E. 5

Orbene dall'esame degli atti è emerso che il 29 ottobre 2001 l'UEF di Locarno ha consegnato all'avv. _____ le chiavi per accedere agli spazi occupati dalla propria inquilina e in particolare alle valvole ed apparecchiature elettriche, come pure all'impianto di riscaldamento. Il legale veniva tuttavia reso attento che tutti i beni che si trovano nei locali appartenevano alla massa fallimentare. La consegna delle chiavi in oggetto è avvenuta dopo la sostituzione da parte dell'Ufficio, a seguito del fallimento di _____, di tutti i cilindri delle serrature dell'immobile. Dagli atti risulta inoltre che a seguito dell'istanza 28 gennaio 2002 presentata dall'avv. _____ e dal dr. _____, la locatrice è stata sfrattata l'8 marzo 2002 dallo stabile.

E. 6

Come si evince dalla ricevuta dell'UEF di Locarno la debitrice ha pagato il 3 giugno 2002 a saldo delle esecuzioni n. _____ e _____ promosse dai locatori per l'incasso delle pigioni arretrate, l'importo di fr.52'974.70. Lo stesso giorno l'Ufficio riconsegnava all'avv. _____, comproprietario dell'immobile, le chiavi ancora in suo possesso, essendo decadute le due esecuzioni a sostegno del diritto di ritenzione.

E. 7

L'UEF di Locarno riconsegnando le chiavi al comproprietario dell'immobile ha agito correttamente, essendo terminate le proprie incombenze, che va qui ricordato sono di natura unicamente esecutiva, con il saldo delle esecuzioni n. _____ e n. _____. Le stesse non potevano in alcun modo essere riconsegnate alla debitrice, in quanto con decreto 8 marzo 2002 il Pretore della giurisprudenza di Locarno Città ha ordinato lo sfratto immediato della stessa dallo stabile _____ di _____. Il fatto che l'avv. _____ si opponga alla riconsegna dell'inventario, come si evince dalla lettera 24 giugno 2002 indirizzata all'UEF di Locarno e prodotta dalla ricorrente quale doc D1, non è quindi addebitabile all'operato dell'Ufficio in questione. I diritti della segnalante potranno, se del caso, trovare tutela presso le competenti autorità civili o penali.

E. 8

Di conseguenza visto l'esito dell'istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l'art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell'UEF di Locarno, la segnalazione è da ritenere evasa.

E. 9

Alla segnalante _____, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF pronuncia:
1. La segnalazione/denuncia 6 novembre 2002 _____, è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti dell'UEF di Locarno. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Comunicazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.